

PROCEDURE GENERALI FSBA

1- CAMPO DI APPLICAZIONE

Imprese che abbiano alle proprie dipendenze almeno un lavoratore e che, possedendo le caratteristiche di cui alla l. 8 agosto 1985, n° 443, siano inquadrati per i profili previdenziali con il codice "CSC settore 4/Codice autorizzativo 7B". Possono essere altresì vincolati i sistemi organizzativi, gli enti, le società promossi, costituiti o partecipati dalle organizzazioni istitutive di FSBA e che hanno sottoscritto l'Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2015.

2- CALCOLO E MASSIMALE

L'ammontare dell'assegno sarà pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate comprese nei periodi segnalati dall'accordo sindacale nei limiti stabiliti dall'art. 30 del D.Lgs 148/2015, entro i massimali previsti dai rispettivi contratti collettivi, con riferimento all'art. 3 commi 5 bis e 6 del D.lgs 148/2015.

3- DURATE

A. AIS CAUSALI ORDINARIE E STRAORDINARIE:

- i. Complessivamente 26 settimane nel biennio mobile.

B. ACIGS:

- i. Riorganizzazione aziendale per realizzare processi di transizione, anche definiti dalla contrattazione collettiva - lt a) art. 21 D.lgs 148/2015 (**FINO A UN MASSIMO DI 24 MESI**).
- ii. Crisi aziendale - lt b) art. 21 D.lgs 148/2015 (**FINO A UN MASSIMO DI 12 MESI**).
- iii. Contratto di solidarietà - lt c) art. 21 D.lgs 148/2015 sottoscritto all'esito di esame congiunto presso la Commissione Paritetica FSBA (**FINO A UN MASSIMO DI 36 MESI**).

4- CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE

A. Le prestazioni sono erogate alle seguenti condizioni:

- i. regolarità contributiva, in presenza di dipendenti, di 5 anni rispetto alla competenza relativa alla domanda di sospensione, oppure dalla data di inizio dell'attività aziendale con dipendenti se successiva (con un minimo di un mese di contribuzione, da considerare anche in caso di trasferimento, trasformazione o fusione societaria).
 - 1. Nel caso di omissione o ritardo nei versamenti da parte dell'azienda la liquidazione delle prestazioni sarà sospesa sino alla regolarizzazione della posizione aziendale.
- ii. a decorrere dalle prestazioni erogate il 08/01/2027 (competenza novembre 2026), con riferimento a eventuali domande precedentemente presentate, la contribuzione correlata dovrà essere in regola (coincidenza delle assenze dichiarate negli UNIMENS con quelle dichiarate nel sistema SINAWEB).
- iii. verbale di Accordo sindacale.
- iv. anzianità aziendale del dipendente di almeno 30 giorni effettivi di impiego, in assenza di tale requisito il lavoratore non potrà essere inserito nella domanda;

B. Modalità di regolarizzazione dei contributi:

i. Pagamento F24 e trasmissione UNIEMENS (cfr. punto).

1. Per anticipare la regolarizzazione ed accedere subito alle prestazioni è necessario seguire la procedura nel Sistema, che consente di inserire manualmente gli imponibili dei lavoratori per ciascuna annualità, determinare l'importo della contribuzione ed una volta effettuato il pagamento, inserire la quietanza come "F24 anticipato".

ii. Per le competenze 2019-2020-2021, effettuare il versamento di 100 euro/anno per lavoratore (il numero dei lavoratori dev'essere considerato come media nell'anno di competenza) ed inserire la quietanza nel Sistema SINAWEB, attraverso l'apposita procedura nella sezione CONTRIBUZIONE, inserendo il numero dei lavoratori in forza per ciascuna annualità di competenza.

Il versamento deve avvenire tramite F24, indicando su un rigo specifico con codice EBNA la competenza di gennaio di ciascuna annualità, es. 01/2019, 01/2020, 01/2021.

5- DESTINATARI PRESTAZIONI:

a. AIS causali ordinarie

i. Tutte le imprese citate nel campo di applicazione a prescindere dal numero di lavoratori.

b. AIS causali straordinarie

i. Tutte le imprese citate nel campo di applicazione, che abbiano in media fino a 15 lavoratori in forza. La media occupazionale (fino a 15 lavoratori, oltre 15 lavoratori) è riferita al semestre precedente. Condizione sufficiente è il superamento anche solo di un centesimo per il raggiungimento della soglia o della diversa fascia.
Es. 15,01 → fascia dimensionale superiore a 15. Ai fini della determinazione della media riferita al semestre, si considerano i medesimi criteri applicati dall'INPS.

c. ACIGS

i. Tutte le imprese citate nel campo di applicazione, che abbiano in media oltre a 15 lavoratori in forza. La media occupazionale (fino a 15 lavoratori, oltre 15 lavoratori) è riferita al semestre precedente. Condizione sufficiente è il superamento anche solo di un centesimo per il raggiungimento della soglia o della diversa fascia.
Es. 15,01 → fascia dimensionale superiore a 15. Ai fini della determinazione della media riferita al semestre, si considerano i medesimi criteri applicati dall'INPS.

6- ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

	Aliquota contributiva	Ripartizione delle aliquote contributive
Datori di lavoro sino a 15 lavoratori	0,60% in relazione alla RIP – retribuzione imponibile ai fini previdenziali	di cui 1/4 per il lavoratore e 3/4 per il datore di lavoro
Datori di lavoro - più di 15 lavoratori	0,60% + 0,40% in relazione alla RIP – retribuzione imponibile ai fini previdenziali	di cui 1/4 per il lavoratore e 3/4 per il datore di lavoro
per i Datori di lavoro con più di 15 lavoratori che presentano domanda ACIGS	4% per la contribuzione aggiuntionale ACIGS – in relazione alle retribuzioni perse di cui all'art. 5 d.lgs. 148/2015	A carico del datore di lavoro

A. Modalità di versamento F24 ed esposizione in UNIEMENS:

- i. Il versamento avviene secondo la vigente modalità, utilizzando il modello F24, rigo unico, con lo specifico codice tributo EBNA.
 1. sia la contribuzione 0.60% che l'eventuale contribuzione 0.40% devono essere versati:
 - a. in modo cumulativo in F24 (su unico rigo mensile), con codice EBNA;
 - b. esposti in modo cumulativo per mese in Uniemens sempre con il codice in uso EBNA.
- ii. Il versamento del contributo viene effettuato dal datore di lavoro per tutti i lavoratori in forza (compresi i part-time) nel mese di riferimento, considerando anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti.
- iii. Relativamente alla determinazione del numero di lavoratori in forza si rimanda alle indicazioni di cui alle PROCEDURE AIS e ACIGS.

B. Contributo aggiuntionale 4% in caso di accesso alle prestazioni ACIGS - contributo aggiuntionale ridotto del 50% (2%) come previsto nel Regolamento.